

# DONAZIONE QUOTE SOCIETARIE



## PREAMBOLO

La donazione è un contratto consensuale tra due parti a carattere gratuito attraverso il quale una parte (**DONANTE**) per spirito di liberalità, trasferisce la proprietà di un bene ad un'altra parte (**DONATARIO**).

Può essere donato qualunque bene, purchè si trovi nel patrimonio del Donante (non può pertanto trattarsi di un bene altrui) e non sia un bene che deve ancora venire ad esistenza (bene futuro).

Anche le quote/azioni di Società possono essere oggetto di donazione.

L'ordinamento giuridico permette alle persone di disporre liberamente dei propri beni sia in vita con l'istituto della Donazione, che per il periodo successivo alla morte, con il Testamento, tuttavia prevedendo dei limiti volti ad evitare la possibilità che, siano lesi i diritti ereditari dei congiunti definiti dalla legge come legittimari (Coniuge, Figli e in mancanza di figli gli ascendenti).

La polizza donazione offre la possibilità o di un pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, pari al valore delle quote/azioni se è tenuto alla restituzione delle quote (ai sensi dell'art. 563 Codice Civile) oppure il pagamento di una somma di denaro al legittimario leso, non superiore al valore delle quote/azioni, in alternativa alla restituzione.

## LA DISCIPLINA DELLE DONAZIONI

Per stabilire se il donante con la Donazione ha leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari bisogna calcolare l'entità del suo patrimonio al momento dell'**apertura della successione** (Riunione Fittizia data dalla somma dei beni presenti nel patrimonio e i beni oggetto di donazione).

Se dalla Riunione fittizia risulta che le donazioni eccedono la quota di cui il soggetto poteva disporre, ciascun soggetto legittimario può agire per ottenere l'intera quota a questi spettante proponendo **L'AZIONE DI RIDUZIONE**.

Se l'azione di Riduzione viene accolta, il donatario deve restituire in tutto o in parte il bene ricevuto in donazione e,

se non adempie spontaneamente nei suoi confronti è esperibile **L'AZIONE DI RESTITUZIONE**.

## SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nella polizza sono il **Contraente**, persona fisica o giuridica che sottoscrive la polizza pagando il premio tutelando il beneficiario dall'eventuale azione di restituzione delle quote/azioni donate. Può essere contraente il Donante, il Donatario, il terzo acquirente,

L'istituto di credito erogante il finanziamento per l'acquisto delle quote/azioni societarie oggetto di donazione.

Il **Beneficiario** ossia il terzo persona fisica o giuridica che acquisisce a titolo oneroso la proprietà del bene donato, oppure che vanta su questo un diritto reale di garanzia, compresi i soggetti ai quali sia stata successivamente trasferita la proprietà. Il beneficiario di polizza non potrà mai essere il donatario né il donante ma può essere beneficiario l'istituto di credito erogante il finanziamento per l'acquisto delle quote/azioni societarie.

Sono **escluse** dalla *polizza donazione quote societarie* i fatti dolosi e fraudolenti, circostanze e/o richieste di indennizzo note, perdite o danni derivanti dall'impossibilità di vendere la proprietà, richieste di indennizzo diverse da perdite o danni, perdite o danni subiti da Enti Pubblici, Spese e oneri non autorizzati.

## DURATA DELLA POLIZZA

La copertura della polizza va dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio e fino al momento in cui sia esperibile l'azione di restituzione nei confronti della proprietà oppure al momento dell'estinzione del finanziamento nel caso in cui il beneficiario sia il soggetto mutuante.

